

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE
art. 55, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017
per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione, organizzazione e successiva gestione di un Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) per il triennio 2024/2026. PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE"
CUP C41H23000150001 CIG A025D797B0

INFORMAZIONI PRELIMINARI	3
ART. 1. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA	7
ART. 2. DEFINIZIONI	7
ART. 3. CHIARIMENTI	7
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLE PROGETTUALITA'	9
ART. 4. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO	9
ART. 5. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E QUADRO PROGETTUALE	9
ART. 6. TARGET DI RIFERIMENTO	10
ART. 7. DURATA	10
ART. 8. RISORSE ECONOMICHE	11
CAPO 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
ART. 9. SOGGETTI AMMESSI	12
ART. 10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	12
ART. 11. REQUISITI SPECIALI	12
11.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
11.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE	12
11.3. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	12
ART. 12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI PER OPERATORI ECONOMICI A IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI	15
12.1. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E RELATIVI REQUISITI	15
12.2. POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI	15
ART. 13. CANDIDATURA CON EVENTUALI PARTNER	16
ART. 14. AVVALIMENTO	16
ART. 15. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITÀ	16

CAPO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	17
ART. 16. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINI	17
16.1. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI	17
16.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN CASO DI R.T.I.	17
CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
ART. 17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
CAPO 5 – PROPOSTA PROGETTUALE	19
ART. 18. PROPOSTA PROGETTUALE	19
CAPO 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	20
ART. 19. CRITERIO PER LA SELEZIONE DELL’EA	20
CAPO 8 – FASE ISTRUTTORIA	24
ART. 20. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE	24
ART. 21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
ART. 22. ANALISI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	24
22.1. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	24
CAPO 9 – NOMINA DEGLI EA E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO	25
ART. 23. NOMINA DELL’ENTE ATTUATORE (EA)	25
ART. 24. FASE DI COPROGETTAZIONE	25
ART. 25. FASE DELLA STIPULA E FASE ESECUTIVA	25
25.1. STIPULA DELLA CONVENZIONE	25
ART. 26. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	25
CAPO 10 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	27
ART. 27. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI	27
ART. 28. IPOTESI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO	27
ART. 29. CONTROVERSIE	27
29.1. PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEGLI EA	27
29.2. CONTROVERSIE IN FASE ESECUTIVA	27
ART. 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ART. 31. RINVIO DINAMICO E DISPOSIZIONI FINALI	28
ART. 32. FORMULARI	28

INFORMAZIONI PRELIMINARI

VISTI:

- Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- il DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- le Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016;
- il DECRETO 18 novembre 2019 recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)".
- Il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130, recante tra l'altro "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare".

PREMESSO CHE:

- l'esigenza di strutturare un sistema di accoglienza dei migranti equilibrata e diffusa sull'intero territorio nazionale ha indotto l'Associazione Nazionale Comuni Italiani a definire, d'intesa con il Ministero dell'Interno, un Piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con l'obiettivo di realizzare un sistema idoneo ad assicurare una distribuzione sostenibile e flessibile dei posti da destinare all'accoglienza di tali soggetti;
- il predetto Piano – imperniato sul potenziamento del sistema SAI, assunto a modello di riferimento nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo - ha la finalità di superare eventuali disallineamenti tra il numero dei migranti presenti nelle diverse realtà locali di una medesima regione e, a livello comunale, a mantenere in equilibrio il dato "di riferimento" regionale con l'esigenza di differenziare la distribuzione dei migranti stessi, secondo criteri di ripartizione che indichino la quota minima di posti da assegnare ad ogni Comune;
- con direttive del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 e del 5 gennaio 2017 sono state impartite precise indicazioni ai Prefetti in merito all'attuazione del Piano in questione, ivi compresa l'applicazione di una "clausola di salvaguardia" in favore di quei Comuni che abbiano attivato progetti di accoglienza nell'ambito della rete SPRAR;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 36 del 3 maggio 2017 ha approvato l'ACCORDO PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in rappresentanza dei Comuni di Bovezzo, Caino, Concesio, Gardone Val Trompia, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Nave, Pezzaze, Sarezzo e Tavernole sul Mella;
- la Comunità Montana di Valle Trompia ha dato la propria disponibilità a qualificarsi come Ente capofila di un progetto SIPROIMI complessivo tra i Comuni della Valle;
- con delibera n. 72 del 19.07.2017 è stata deliberata la prosecuzione del progetto SIPROIMI per le annualità 2018-2019-2020;
- la Comunità Montana di Valle Trompia ha attivato nel triennio 2018- 2020 un progetto SIPROIMI di n. 95 suddivisi nei Comuni di Bovezzo, Caino, Concesio, Gardone Val Trompia, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Nave, Pezzaze, Sarezzo, Tavernole sul Mella;

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 21 del 23.03.2020 è stata approvata la prosecuzione del progetto SIPROIMI Valle Trompia Accogliente per le annualità 2021-2023;
- Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI* in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione. L’art. 4 di detta norma prevede due livelli differenziati di erogazione dei servizi: - primo livello, destinato ai richiedenti asilo cui sono destinati “prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio”; - secondo livello, destinati ai titolari di protezione internazionale e“ finalizzati all’integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l’orientamento al lavoro e la formazione professionale”;
- con decreto prot. n. 20454 del 01/10/2020, in cui il Ministero dell’Interno ha decretato la prosecuzione dei progetti in scadenza per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2023, procedendo al finanziamento di tali progetti categ. ORDINARI, MSNA e DM/DS secondo gli elenchi n. 1,2,3 allegati al decreto;
- con decreto del Ministero dell’Interno del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione prot.40783/2021 è stato approvato l’ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 2.277 posti, di n. 113 progetti categoria Ordinari;
- con decreto del Ministero dell’Interno del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione prot. 18215 del 6 giugno 2022 è stato approvato l’ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 3.530 posti, riferiti ai 135 progetti categoria “Ordinari”;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 70 del 08.05.2023 è stata approvata la prosecuzione del progetto SAI PROG-57 PR-2 “VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE” per il triennio 2024-2025-2026 per complessivi n. 165 posti, ove si è avuto modo di precisare che:
 - a) l’Ente Capofila sarà la Comunità Montana di Valle Trompia;
 - b) il progetto SAI verrà attuato sui territori dei seguenti Comuni: Bovezzo, Brione, Caino, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina;
 - c) le strutture residenziali destinate all’ospitalità sono reperite dall’Ente gestore, che ne garantirà la disponibilità alle scadenze e per il numero di posti previsti dal progetto ad eccezione di quelle già di proprietà Comunale e utilizzate per il progetto SAI;
 - d) Comunità Montana di Valle Trompia provvederà alla selezione di un Ente attuatore, come previsto dalle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati approvate con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019, con la procedura di coprogettazione tra pubblico e privato di cui all’art. 55 del D. Lgs. 117/2017.
- con avviso pubblico prot. 11899/2023 si è dato avvio ad una istruttoria di co-programmazione, la quale era finalizzata a meglio circoscrivere il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere, quale precipitato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

VALUTATO CHE:

- la coprogettazione rappresenta una modalità alternativa all’appalto e riconducibile ai procedimenti di cui all’art. 119 D. Lgs. 267/2000, art.55 e ss. del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, nonché D.M.72/2021: una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse economiche, logistiche organizzative e professionali – per l’innovazione degli stessi. La procedura di coprogettazione, così come delineata dalla normativa vigente, prevede l’indizione di un avviso pubblico per individuare uno o più soggetti partner con cui co-progettare le attività;
- la Comunità Montana Valle Trompia (d’ora in poi AC), in qualità di ente attuatore del progetto SAI, nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 3-4, Legge 328/2000 ed art. 6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ed avuto riguardo

ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs. 117/2017, intende individuare Enti del Terzo Settore (ETS) disponibili alla coprogettazione e alla successiva gestione dei servizi ed interventi previsti dal progetto esecutivo che verrà prodotto in seno al tavolo di coprogettazione;

- la progettualità entra a pieno titolo nella definizione riportata in apertura dalla Legge quadro 328/2000, art. 1, c. 1, in quanto: “promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
- dall’analisi comparativa effettuata rispetto alle procedure possibili per l’individuazione di uno o più enti attuatori, in particolare la gara d’appalto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e la co progettazione ai sensi del D.Lgs 117/2017, sia preferibile, soprattutto la co-progettazione per le seguenti motivazioni:
 - a) il progetto di cui trattasi, essendo finanziato a valere sul Fondo per le Politiche e i Servizi dell’Asilo sulla base di disposizioni legislative, decreti e circolari ministeriali e dei manuali del Servizio Centrale, comporta in base agli attuali aggiornamenti specifiche esigenze di carattere procedurale e di rendicontazione tali da implicare la necessità di maggiore autonomia progettuale, funzionale e amministrativa del progetto rispetto ai servizi affidati con l’ordinaria forma dell’appalto. Peraltro, l’appalto mal si sposa con un siffatto progetto, in assenza di un rapporto involgente profili sinallagmatici, tenuto conto dell’impossibilità di riconoscere un utile d’impresa al soggetto incaricato, elemento dell’attivo da doversi obbligatoriamente prevedere nella forma contrattuale dell’appalto di servizi;
 - b) la co-progettazione consente di valorizzare le competenze di entrambi gli attori (istituzione e Terzo settore) e di integrare le attività relative all’interno delle più ampie azioni e politiche per l’inclusione, l’integrazione e la coesione sociale;
 - c) la co-progettazione rappresenta un elemento facilitante in termini di governance con un interlocutore unico per Prefettura e Servizio centrale del Ministero;
 - d) la co-progettazione permette di costruire una lettura condivisa del contesto (sociale, sociosanitario, legislativo, educativo, formativo, ecc.) relativo all’accoglienza, più in generale al fenomeno migratorio, nel territorio di riferimento. Importante, in questo senso, lo sviluppo della rete territoriale con la valorizzazione delle progettualità già in atto che si sono intersecate nel progetto portato avanti con il SIPROIMI;
 - e) la co-progettazione garantisce l’efficacia nella progettazione condividendo, anche in itinere: l’evoluzione dei bisogni, l’eventuale riallocazione delle risorse (di conoscenza, strumentali ed economiche), l’eventuale revisione dei modelli operativi.

VISTI:

- l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”,
- il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento;
- il Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 117/2017 e in particolare gli artt. 4 comma 1, 5 comma 1 lettera a), 55 e 79 comma 2;
- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 della Corte costituzionale;
- D.M.L.P.S. n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;

- le Linee guida Anac N° 17, recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.
- la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, avuto particolare riguardo all’art. 6.

CONSIDERATO CHE:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- l’art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo CTS;
- gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della società;
- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;
- il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- l’AC riconosce il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi alla persona, nel principio di sussidiarietà orizzontale;
- la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento degli enti del Terzo Settore, quali attori in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto, caratterizzato da rischio di esclusione;
- la procedura segue logicamente del resto la precedente fase di co-programmazione, dei cui esiti si è tenuto conto nell’elaborazione dei documenti della procedura.
- nelle procedure di co-progettazione non trova applicazione la disciplina sui contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 36/2023.

L'AC, IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO SAI

indice un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità a co-progettare e gestire gli interventi e servizi progettuali come saranno delineati nel progetto esecutivo a valle della procedura, per l'ideazione e l'implementazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

Il responsabile del procedimento è il dott. Armando Sciatti.

Il progetto è finanziato a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA).

Art. 1. Documentazione della procedura

La documentazione della procedura, oltre al presente avviso pubblico, comprende i seguenti allegati:

1. Schema di convenzione;
2. Piano finanziario preventivo;
3. Formulare di cui all'art. 33 del presente avviso pubblico.

Art. 2. Definizioni

Nella presente procedura, si farà riferimento alle seguenti definizioni ed ai seguenti acronimi:

- **Amministrazione procedente/AC** → la Comunità Montana Valle Trompia, in qualità di Amministrazione Capofila (AC) del progetto SAI, Ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/2990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **CTS** → Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017;
- **ETS** → Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del CTS;
- **Co-progettazione** → sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS individuati al termine della prima fase della procedura;
- **SAI**: Sistema di Accoglienza e Integrazione titolari di percorsi individuali di inserimento socio-economico;
- **DM 18 novembre 2019**: Decreto del Ministero dell'Interno recante la disciplina organica in materia;
- **Manuale operativo SAI**: manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria;
- **Manuale unico di rendicontazione**: il manuale relativo alla rendicontazione (ultima versione disponibile);"
- **EA** → Ente Attuatore/Soggetto Attuatore, ovvero l'ETS, singolo o associato, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente ed utilmente collocata in graduatoria, e con il quale si attiverà il rapporto di collaborazione;
- **PP** → Proposta progettuale, ovvero il documento trasmesso dagli ETS nell'ambito della prima fase del procedimento di coprogettazione;
- **Tavolo di coprogettazione** → sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione, ai quali è ammesso l'EA, ed eventuali ulteriori stakeholder individuati dall'AC;
- **PE** → Progetto esecutivo, ovvero il documento finale redatto di concerto tra AC e EA, alla conclusione dei tavoli di co-progettazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle definizioni contenute nell'allegato a) al DM 18 novembre 2019, art. 2.

Art. 3. Chiarimenti

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte dell'AC; per il fine le richieste devono

pervenire in tempo utile per la loro evasione, e comunque non oltre il giorno **20/11/2023**; AC non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.cm.valletrompia.it.

I quesiti degli ETS, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati nella sezione pertinente del sito istituzionale dell'AC.

Capo 1 – DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLE PROGETTUALITA'

Art. 4. Amministrazione procedente e finalità del procedimento

La Comunità Montana di Valle Trompia, AC del progetto, è l'ente che associa i seguenti comuni montani e che concorre alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano, nonché per la promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi afferenti all'assistenza ed servizi alla persona, e quindi per la promozione della crescita culturale, economica, sociale e civile della popolazione: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezze, Tavernole sul Mella e Villa Carcina.

Il progetto SAI verrà attuato sui territori dei seguenti Comuni: Bovezzo, Brione, Caino, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezze, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.

L'AC intende dare esecuzione alla prefata deliberazione della Giunta Esecutiva n. 70 del 08.05.2023, individuando per mezzo del presente avviso un idoneo EA con cui co-progettare e successivamente implementare il progetto, alla luce delle caratteristiche principali del sistema SAI, ovvero:

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;
- il decentramento degli interventi di accoglienza integrata;
- la costruzione di sinergie sul territorio con i soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione.
- la costruzione ed il rafforzamento di una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari;

ed alla luce del principale obiettivo del progetto, ovvero quello della (ri)conquista dell'autonomia individuale dei beneficiari accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza.

L'istruttoria di co-progettazione avrà più nello specifico lo scopo di approfondire le peculiarità della presa in carico e dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI, tenendo conto della specificità delle azioni e degli interventi che riguardano tanto la condizione giuridica e sociale di minore, quanto quella di straniera, discutendo nello specifico gli approcci operativi per meglio rispondere ai suindicati obiettivi e finalità, tenuto conto delle peculiarità dei nuovi flussi migratori.

L'istruttoria avrà di poi la finalità di ideare in concreto le azioni strategiche per implementare il progetto, declinando gli interventi secondo il genere, l'età e, più in generale, l'unicità di ogni singola persona accolta, che non dovrà essere mera destinataria di interventi predisposti a suo favore, ma protagonista attiva del proprio percorso di accoglienza e di inclusione sociale, in una logica di empowerment.

Art. 5. Oggetto del procedimento e quadro progettuale

È oggetto del presente Avviso l'individuazione di un EA, fra gli enti appartenenti al Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, per la concreta definizione e la successiva implementazione dei servizi e delle attività del progetto SAI, così come disciplinate dalle linee guida approvate con il DM 18 novembre 2019, e conformi a quanto indicato nel Manuale operativo Sai e nel Manuale Unico di Rendicontazione.

In particolare si fa riferimento al complesso delle attività che costituiscono l'accoglienza integrata, di seguito elencate:

- a. accoglienza materiale;
- b. mediazione linguistico culturale;
- c. orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d. insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;

- e. formazione e riqualificazione professionale;
- f. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h. orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i. orientamento e accompagnamento legale;
- j. tutela psico socio sanitaria;
- k. gestione della Banca Dati SAI, Rendicontazione, elaborazione di reportistica e dati statistici, iniziative di comunicazione, informazione, di promozione e sensibilizzazione.

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto o dalla normativa primaria e secondaria, al "Manuale operativo Sai" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <https://www.retesai.it/manuali>). Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal DM 18 novembre 2019, che eterointegra in ogni aspetto il presente documento, avuto particolare riguardo all'art. 34 in punto di prestazioni minime.

Le azioni previste dal progetto dovranno essere di specifica contestualizzazione ed elaborazione, sulla base delle esigenze specifiche e delle peculiarità dei territori coinvolti.

La piena esecuzione delle azioni è condizionata all'eventuale necessità di dare attuazione a disposizioni contenute in provvedimenti governativi che dispongano stati di emergenza; pertanto è possibile contemplare delle modifiche in itinere, con la previsione di soluzioni compatibili con le misure di contenimento delle emergenze stesse, da condividersi nell'ambito di ulteriori tavoli di co-progettazione all'uopo convocati con l'EA, nei limiti delle eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal competente Ministero, le quali potranno essere impiegate per ampliare il presente progetto, ivi comprese le ipotesi di ampliamento di cui al DM 18 novembre 2019, art. 9.

Art. 6. Target di riferimento

Il progetto si rivolge a persone rifugiate e/o titolari di protezione internazionale, provenienti dal territorio ed autorizzati all'ingresso dal Servizio Centrale o direttamente inviati da quest'ultimo.

L'accoglienza all'interno del SAI è più nello specifico dedicata ai seguenti possibili beneficiari rientranti nella categoria "ordinari" (art. 7, c. 3, lett. c DM 18 novembre 2019):

- titolari e richiedenti protezione internazionale;
- titolari dei permessi di soggiorno protezione speciale ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli artt. 10, comma 2, 12, lett. b) e c), e 16, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per cure mediche, di cui all' art. 19, comma 2, lettera d-bis);
- titolari di protezione sociale, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- vittime di violenza domestica, di cui all' art. 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- vittime di calamità, di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- vittime di sfruttamento lavorativo, di cui all'art. 22, comma 1 2-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, di cui all'art. 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Art. 7. Durata

La durata dell'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, è di tre anni solari 3 anni, decorrenti dal 01/01/2024, fatta salva la possibilità dell'AC di disporre il rinnovo della convenzione, ovvero una ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore triennio.

L'EA è in ogni caso tenuto a garantire la continuità del progetto, a convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo EA, secondo le condizioni che saranno concertate in contraddittorio nell'ambito di una sessione straordinaria di co-progettazione che all'uopo verrà convocata dall'AC. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39 del DM 18 novembre 2019.

Art. 8. Risorse economiche

Complessivamente le risorse a disposizione dell'EA nell'ambito del primo triennio sono pari a **7.725.000,00 €**, computate sulla base di 165 posti autorizzati. A detta somma si aggiungono **€ 405.000,00** in gestione diretta da parte dell'AC.

Per l'eventuale rinnovo è stimato un valore analogo a quello indicato per il primo triennio.

A) QUOTA DI PERTINENZA DELL'ENTE ATTUATORE	A) Importo dei servizi gestiti dal Soggetto attuatore		
	A.1	Quota di pertinenza soggetto attuatore	7.725.000,00 €
	A.2	Quota di pertinenza soggetto attuatore in caso di rinnovo	7.725.000,00 €
		Totale importo dei servizi (A.1+A.2)	15.450.000,00 €
B) QUOTE DI PERTINENZA DELL'ENTE CAPOFILIA	B) Quota di pertinenza tiell'Ente Capofila compreso eventuale rinnovo		810.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)			16.260.000,00 €

Sono fatte salve eventuali risorse ulteriori messe a disposizione dal Ministero nell'ambito del progetto, nei casi di cui al DM del 18 novembre 2019, ovvero in ulteriori provvedimenti emergenziali sopravvenuti.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9. Soggetti ammessi

Possono presentare la propria proposta progettuale, tramite apposita manifestazione di interesse, gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in forma singola o associata (associazioni/raggruppamenti temporanei) secondo le modalità nel prosieguo indicate, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, e che siano disponibili a co-progettare e successivamente ad implementare l'intervento in oggetto.

Art. 10. Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla procedura gli ETS per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, richiamati in analogia.

Sono altresì esclusi gli ETS per i quali rilevino casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi l'art. 16 del d.lgs. 36/2023 e l'art. 53 c. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, ovvero di ulteriori cause di impossibilità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 11. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

11.1. Requisiti di idoneità professionale

- a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. I materiali esecutori del servizio dovranno essere iscritti per attività coerente con l'oggetto del progetto. **La prescrizione non opera per quegli ETS per i quali la normativa vigente non preveda come obbligatoria detta iscrizione.**
- b. Iscrizione al RUNTS di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 3 del medesimo decreto in ordine alle imprese sociali (si rammenta che le cooperative sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale).

11.2. Requisiti di capacità tecnico professionale

Avere un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi negli ultimi 60 mesi (calcolati a ritroso dal 30/09/2023) nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale (progetti SPRAR, SIPROMI e/o CAS), nell'ambito di servizi o progetti che, entro il periodo di riferimento (i.e. 60 mesi, fermi i necessari 24 mesi di necessaria esperienza minima), abbiano previsto, per tutta l'attività prestata, importi non inferiori **ad Euro 3.500.000,00;**

L'ETS dovrà specificare le date, l'Ente partner ed il progetto di riferimento ovvero la struttura gestita, nonché gli importi progettuali.

11.3. Condizioni di esecuzione

- L'ETS candidato si impegna a garantire in fase esecutiva la disponibilità, con qualsivoglia strumento giuridico reso disponibile dall'ordinamento (proprietà, locazione, comodato), di almeno una sede operativa ubicata a una distanza non superiore a 30 km dalla sede legale dell'AC, in modo da garantire la necessaria prossimità che lo stretto rapporto di partnership tra ETS e AC ai fini dell'implementazione delle progettualità richiede.
- L'ETS candidato si impegna a garantire in fase esecutiva, ed in ogni caso a decorrere dal 01 gennaio 2024, con qualsivoglia strumento giuridico reso disponibile dall'ordinamento (proprietà, locazione, comodato), la disponibilità di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza nell'ambito del progetto, in numero e consistenza idonei in relazione al numero di beneficiari. Considerato che le caratteristiche di dette unità immobiliari saranno oggetto di punteggio premiale, e tenuto conto da un lato del ridotto orizzonte temporale tra affidamento ed avvio del progetto; dall'altro lato del carattere essenziale dei beni per l'avvio del progetto; l'ETS

dovrà fornir prova di poterne disporre dal 01 gennaio 2024 (es. contratti già in essere, contratti preliminari anche condizionati alla nomina di EA), già in fase di presentazione della propria candidatura, pena l'inammissibilità della proposta. In caso di contratti di durata residua inferiore al triennio (al 01/01/2024), sarà ritenuta valida la clausola di rinnovo automatico preveduta o presupposta dai contratti, a condizione che l'ETS dichiari di non aver ricevuto disdetta dal locatore.

- l'ETS s'impegna ad assorbire prioritariamente gli stessi operatori già impiegati nella precedente gestione (i.e. clausola sociale), con armonizzazione rispetto alla soluzione progettuale presentata dall'EAP, fatte salve le libere scelte sul coordinatore e sull'equipe multidisciplinare.

L'AC, anche per il tramite degli enti aderenti, mette a disposizione n. 8 soluzioni abitative, idonee a ospitare n. 37 posti autorizzati.

COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	CAT.	POSTI AUTORIZZATI
GARDONE V.T.	VIA SAN ROCCO N. 7	COMUNE	U	4
IRMA	VIA CASA DELL'ALPINO N. 1	COMUNE	FAM	5
LODRINO	VIA MICHELANGELO N. 5/D	COMUNE	FAM	5
LODRINO	VIA MICHELANGELO N. 5/C	COMUNE	U	5
LUMEZZANE	VIA PARTIGIANI N. 9	COMUNE	U	5
PEZZAZE	VIA ETTO N. 10 P0	COMUNE	FAM	4
PEZZAZE	VIA ETTO N. 10 P1	COMUNE	FAM	4
SAREZZO	VIA VIVALDI N. 8	COMUNE	FAM	5

All'EA è richiesto di mettere a disposizione indicativamente n. 29 soluzioni abitative, idonee in ogni caso ad ospitare n. 128 posti autorizzati, nel rispetto delle condizioni che seguono.

COMUNE	CAT.	POSTI AUTORIZZATI	NOTE
NON INDIVIDUATO VEDI NOTE	FAM	2	L'alloggio deve essere reperito prioritariamente nei Comuni di Brione, Caino, Villa Carcina, Concesio e Bovezzo in subordine in uno degli altri Enti. Ogni immobile da reperire dovrà essere in un Comune diverso dagli altri due.
NON INDIVIDUATO VEDI NOTE	FAM	5	L'alloggio deve essere reperito prioritariamente nei Comuni di Brione, Caino, Villa Carcina, Concesio e Bovezzo in subordine in uno degli altri Enti. Ogni immobile da reperire dovrà essere in un Comune diverso dagli altri due.
NON INDIVIDUATO VEDI NOTE	FAM	5	L'alloggio deve essere reperito prioritariamente nei Comuni di Brione, Caino, Villa Carcina, Concesio e Bovezzo in subordine in uno degli altri Enti. Ogni immobile da reperire dovrà essere in un Comune diverso dagli altri due.
BOVEZZO	FAM	5	
CAINO	FAM	4	
CAINO	U	5	
CONCESIO	U	5	

GARDONE V.T.	FAM	4	
GARDONE V.T.	FAM	5	
GARDONE V.T.	FAM	5	
LUMEZZANE	FAM	5	
LUMEZZANE	U	5	
LUMEZZANE	U	5	
LUMEZZANE	U	5	
LUMEZZANE	U	5	
MARCHENO	FAM	5	
MARCHENO	U	5	
NAVE	FAM	3	
NAVE	U	3	
NAVE	U	4	
NAVE	U	3	
NAVE	U	2	
NAVE	U	2	
PEZZAZE	U	5	
POLAVENO	FAM	5	
SAREZZO	FAM	6	
SAREZZO	U	5	
SAREZZO	U	5	
TAVERNOLE	U	5	

Considerando la particolarità territoriale i Comuni coinvolti e l'AC riconoscono il valore della microaccoglienza come metodo di integrazione con le realtà del territorio, e per la salvaguardia di detto valore è previsto che l'Ente gestore debba garantire gli alloggi per la realizzazione del progetto con una capienza massima di **n. 6 posti**, i quali devono insistere sui diversi comuni nella misura indicata nella tabella che precede, con scostamenti tollerati sul numero di posti previsti per il singolo comune non superiori al 10%, da arrotondarsi in ogni caso per difetto.

Al fine di una migliore distribuzione territoriale, in seno al tavolo di co-progettazione, o comunque in fase esecutiva, l'AC si riserva di imporre la sostituzione di uno o più immobili, allorquando non rispondenti al principio della micro-accoglienza diffusa, approccio alla gestione dell'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo che prevede la distribuzione delle persone in appartamenti diffusi sui territori, di norma contraria alla concentrazione in grandi strutture (es. condomini) o centri (vie o quartieri) di numerose persone che impattano le comunità locali in maniera significativa. Detto elemento assumerà particolare rilievo nell'ambito della valutazione delle proposte progettuali.

Gli alloggi dovranno in ogni caso essere rispondenti ai criteri fissati dall'art. 19 "Requisiti delle strutture" e dall'art. 23 "Costi delle strutture" delle Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (ex SIPROIMI) approvate con DM del 18 novembre 2019 e ai "Requisiti minimi delle strutture", indicati dal "Manuale operativo per

l'attivazione e la gestione di Servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" del Servizio Centrale.

Art. 12. Modalità di partecipazione e possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva e per i consorzi

La partecipazione alla procedura di un candidato in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

12.1. Raggruppamenti temporanei e relativi requisiti

Ferme le deroghe espresse e le parti incompatibili di cui al presente articolo, che hanno carattere di prevalenza, ai fini della partecipazione in raggruppamento temporaneo e/o associazione temporanea di scopo, si richiama in analogia quanto previsto dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023. Si applicano le cause di esclusione di cui all'articolo 97 della medesima norma.

Gli ETS che intendono raggrupparsi ma che non siano già formalmente costituiti, devono manifestare la volontà di costituirsi in raggruppamento temporaneo ai fini della candidatura, ed individuare il soggetto che sarà qualificato come mandatario o capogruppo. L'atto di costituzione potrà avvenire con scrittura privata autenticata prima della stipula della convenzione. Detto atto potrà liberamente disciplinare i profili di responsabilità tra i vari soggetti raggruppati, fermo restando che l'ETS mandatario/capogruppo dovrà in ogni caso essere solidalmente responsabile nei confronti dell'AC.

In sede di candidatura devono essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie di competenza di ciascun soggetto aderente all'ATI/ATS;

Ciascun ETS raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, mediante l'autonoma compilazione delle pertinenti parti dell'istanza di partecipazione:

- l'assenza dei motivi di esclusione di all'art. 10, che deve sussistere singolarmente da tutti gli ETS raggruppati;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.1, che devono essere posseduti singolarmente da tutti gli ETS raggruppati;
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 11.2, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS.
- le condizioni di esecuzione di cui al punto 11.3, che devono essere garantite dal raggruppamento nel suo complesso (quanto alla sede operativa, nonché per le unità immobiliari da destinare al progetto, è sufficiente che un soggetto soddisfi la condizione).

Per i raggruppamenti valgono altresì le seguenti disposizioni:

- il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione non è configurabile come esternalizzazione a terzi;
- i singoli componenti l'Associazione Temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- la sostituzione di un soggetto del raggruppamento in fase di procedura è ammessa in caso di difetto dei requisiti.

12.2. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative sociali

Ferme le deroghe espresse e le parti incompatibili di cui al presente articolo, che hanno carattere di prevalenza, si richiama in analogia quanto previsto dell'articolo 67 del d.lgs. 36/2023.

I consorzi devono indicare la partecipazione in proprio, oppure devono indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre.

Ciascun ETS (consorzio o consorziato) deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, mediante l'autonoma compilazione delle pertinenti parti dell'istanza di partecipazione:

- l'assenza dei motivi di esclusione di all'art. 10, che deve sussistere singolarmente sia per il consorzio che per le imprese consorziate;

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.1, che deve sussistere singolarmente sia per il consorzio che per le imprese consorziate;
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 11.2, che devono essere cumulativamente posseduti dal consorzio e/o dalle consorziate, anche non indicate per l'esecuzione, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS.
- le condizioni di esecuzione di cui al punto 11.3, che devono essere garantite dal consorzio o dai consorziati indicati per l'esecuzione (quanto alla sede operativa, nonché per le unità immobiliari da destinare al progetto, è sufficiente che un soggetto soddisfi la condizione).

Art. 13. Candidatura con eventuali partner

È facoltà dei candidati, singoli o associati, di nominare ETS in qualità di meri "partner".

I partner indicati non sono considerati candidati, non intessono alcun rapporto giuridico con l'AC, e non sottoscrivono la convenzione. I partner non possono altresì apportare all'ETS che li ha indicati i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.

I Partner possono essere nominati da più soggetti, senza vincoli quantitativi o di altra sorta.

Per tali ragioni, non sarà necessario che i partner sottoscrivano i documenti progettuali, come viceversa previsto per i soggetti raggruppati.

È cionondimeno necessario che i partner dichiarino il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 10.

I partner possono essere indicati ai fini dell'esecuzione di specifiche progettualità, o per l'esecuzione di specifiche attività ancillari previste nella proposta progettuale.

Art. 14. Avvalimento

In ragione dell'esigenza che i profili esperienziali siano posseduti direttamente dai soggetti candidati, necessaria alla luce della specificità e della delicatezza degli interventi, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, in coerenza con quanto previsto dal Vademecum su "L'Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore" realizzato nell'ambito del progetto "Co-Progetta – Un'amministrazione condivisa" dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Anci, avvalendosi della collaborazione delle Fondazioni Cittalia e Ifel, ove testualmente si legge che nella procedura di co-progettazione "*non trovano applicazione gli istituti dell'avvalimento e del subappalto*".

Art. 15. Esternalizzazione attività

Non è necessaria l'indicazione delle parti del progetto che s'intendono esternalizzare, fermo restando che non è di norma ammessa, salva valutazione di opportunità da parte dell'AC, l'esternalizzazione delle prestazioni principali, socio-educative e socio-assistenziali, relative alle diverse attività, essendo la stessa viceversa ammessa per i servizi ancillari ed accessori, nonché per eventuali lavori e per le forniture.

In linea generale gli affidamenti a soggetti terzi non possono avere ad oggetto o riguardare:

- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dall'ETS con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui esternalizzare le attività si rinvia a quanto previsto dallo schema di convenzione.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Art. 16. Presentazione della candidatura e termini

La candidatura, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all'AC, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del **01/12/2023 – ore 10.00** - pena l'irricevibilità della candidatura medesima e, comunque, la non ammissione alla procedura.

La candidatura, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.cm.valletrompia.it.

In particolare, il candidato dovrà inviare una cartella compressa (.zip o analoghi), contenente due sotto cartella da nominarsi con le seguenti diciture:

- Documentazione amministrativa;
- Proposta Progettuale;

Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: "Candidatura co-progettazione SAI".

16.1. Sottoscrizione degli atti

Tutte le dichiarazioni e i documenti da trasmettere all'AC devono essere sottoscritti con firma digitale.

L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

La domanda e la proposta progettuale sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 67 del d.lgs. 26/2023, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il candidato, ove ricorra il caso, allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nei soli casi in cui la documentazione non sia sottoscritta con firma digitale, è necessaria l'allegazione di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

16.2. Modalità di presentazione della candidatura in caso di R.T.I.

In caso di partecipazione alla procedura in RTI/ATS, l'onere della trasmissione della candidatura è in carico unicamente all'ETS mandatario/capofila.

Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'ETS mandatario, cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative.

Resta ferma la necessità della sottoscrizione congiunta della proposta progettuale da parte di tutti i soggetti del raggruppamento non formalmente costituito, e dei soggetti a questi assimilati.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17. Documentazione amministrativa

La prima sotto-cartella dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello allegato al presente avviso;

DOCUMENTI SOLO EVENTUALI:

- b) procura;
- c) atti relativi al R.T.I. o Consorzio.

17.1. a) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

Il candidato dovrà presentare una dichiarazione conforme all'allegato modello predisposto dall'AC.

Si invitano gli operatori economici a utilizzare il modello allegato, o in alternativa un modello analogo che contenga tutte le dichiarazioni nel primo previste.

La corretta compilazione del modello di partecipazione esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, con allegazione del documento di identità del sottoscrittore;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati.

17.2. b) Procura (documento non obbligatorio)

Esclusivamente qualora le dichiarazioni, e/o la documentazione sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale) o institore, il candidato dovrà produrre copia della procura notarile (generale o speciale), ovvero della preposizione institoria, che attesti i poteri del sottoscrittore.

L'AC si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica di detti documenti.

17.3. c) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (documento non obbligatorio)

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il candidato deve inserire nella sotto-cartella una copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000.

In caso di partecipazione in R.T.I. e consorzi ordinari non costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, i soggetti raggruppati dovranno impegnarsi, in caso di affidamento, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Capo 5 – PROPOSTA PROGETTUALE

Art. 18. Proposta progettuale

La seconda sotto cartella dovrà contenere la Proposta Progettuale, redatta in forma libera la quale dovrà:

- a) essere formulata in lingua italiana;
- b) essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da tutti i legali rappresentanti nel caso di soggetti raggruppati non costituiti);
- c) contenere l'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo 19 relativo ai criteri di valutazione delle proposte, **sulla base di un indice che segua questi ultimi in maniera pedissequa**, e in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice l'immediata percezione e la successiva valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti.

All'interno della cartella dovrà altresì essere allegata la documentazione relativa alle unità immobiliari messe a disposizione del progetto ed identificate nella proposta progettuale, documentazione che dovrà essere idonea a fornire all'AC prova che il candidato possa materialmente disporre delle unità immobiliari entro la data del 01/01/2024.

Più nello specifico dovranno essere prodotti:

- scheda descrittiva delle unità immobiliari (ubicazione, consistenza, posti disponibili, stato manutentivo ecc., e comunque ogni informazione rilevanti ai fini della valutazione della qualità dei beni immobili) con relativa planimetria;
- documenti relativi al titolo di disponibilità degli alloggi destinati all'accoglienza dei beneficiari durante il triennio (contratti di locazione in essere, preliminari di locazione, anche condizionati all'affidamento, contratti di comodato ecc.).
- almeno 5 fotografie per ogni unità immobiliare (esterno, camera, servizio igienico, cucina ed eventuale sala comune).

Capo 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 19. Criterio per la selezione dell'EA

Le proposte di co-progettazione presentate dai soggetti interessati saranno valutate da una apposita commissione.

La selezione avverrà esclusivamente su parametri qualitativi, come meglio indicati nella tabella che segue. Verrà ammesso al tavolo di co-progettazione e sarà quindi nominato EA l'ETS collocato al primo posto delle graduatorie di merito.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI		Punteggio max
A1	<p>Descrizione della proposta progettuale di accoglienza integrata e dei servizi minimi garantiti. Schema organizzativo, metodi e procedure adottate a garanzia della corretta esecuzione dei servizi che l'Ente gestore intende approntare in rapporto a compiti, funzioni e obiettivi del servizio, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione dei singoli o dei gruppi di lavoro e loro grado di continuità relativi ad ogni servizio offerto.</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità e adeguatezza dello schema organizzativo adottata dall'impresa; - funzionalità ed adeguatezza nello svolgimento delle varie fasi progettuali; - efficacia ed incisività delle azioni proposte; 	35 punti:
A1.1	Azioni di mediazione linguistico-culturale	5
A1.2	Azioni di accoglienza materiale (vitto, alloggio, indumenti, ecc.)	5
A1.3	Azioni di insegnamento della lingua italiana	5
A1.4	Azioni di orientamento e accesso ai servizi del territorio	5
A1.5	Azioni di formazione e riqualificazione professionale	5
A1.6	Azioni di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo	5
A1.7	Azioni di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale	5
A2	<p>Azioni di tutela dei soggetti accolti</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità e adeguatezza della composizione ed articolazione dei team di lavoro; - efficacia del modello di gestione; - qualità delle proposte per l'esecuzione dei servizi; 	8 punti:
A2.1	Tutela legale	4
A2.2	Tutela psico-sociale-sanitaria	4
A3	<p>Qualità delle risorse impiegate</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità e adeguatezza del team di lavoro e dei profili professionali, delle qualifiche ed esperienze del coordinatore; - efficacia del modello di coordinamento; - qualità e quantità delle proposte formative rivolte al personale. 	12 punti:
A3.1	Piano di formazione del personale impiegato e strategie per il contenimento del turn over	3
A3.2	Modello di coordinamento; qualifiche e esperienza del coordinatore del servizio e di eventuali ulteriori figure	5

		direttive	
	A3.3	Composizione dell'equipe multidisciplinare e modello operativo	4
A4		Supporto amministrativo Criteri motivazionali: - funzionalità, efficacia, efficienza, delle proposte.	7 punti:
	A4.1	Modalità di gestione e documentazione delle attività; modalità di supporto nella gestione della banca dati; modalità di rendicontazione e descrizione dello strumento informativo (cfr. art. 7, c. 9 schema di convenzione) per la verifica dello stato di progetto; supporto nei rapporti con il servizio centrale;	7
A5		Rete territoriale Criteri motivazionali: - efficacia, efficienza, innovatività delle proposte; - qualità della rete attivabile e strategie di engagement - apprezzamento metodologia impiegata; - incisività e ricadute sul territorio;	12 punti:
	A5.1	Composizione e qualità della rete con altri soggetti del territorio finalizzata a implementare i servizi di accoglienza (lettere di adesione, protocolli operativi, partner di progetto, strategie in itinere di engagement ecc.) effettivamente coinvolgibili nel progetto	6
	A5.2	Iniziative proposte sui territori per la sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica dell'accoglienza, volta a facilitare i processi di inserimento sociale dei soggetti accolti.	6
A6		Piano di monitoraggio Criteri motivazionali: - funzionalità, efficacia, efficienza. - misurabilità;	4 punti:
	A6.1	Piano di monitoraggio delle attività poste in essere in favore dei beneficiari, con presentazione degli indicatori di performance rispetto agli obiettivi da raggiungere, anche ai fini della misurazione dell'impatto sociale	4
A7		Migliorie e cofinanziamento Criteri motivazionali: - funzionalità, efficacia, efficienza, innovatività delle proposte. - potenziamento degli standard di servizio - ricadute ed esternalità positive sul territorio	7 punti:
	A7.1	Descrizione tecnica delle proposte di miglioramento, ovvero di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative delle risposte ai bisogni rilevati, volte a fornire un'organizzazione più funzionale, efficiente ed innovativa dei servizi oggetto del progetto a valere sul budget convenzionale, con evidenza altresì delle risorse aggiuntive rispetto a quest'ultimo, intese come risorse materiali ed immateriali che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto, con oneri a proprio carico in termini di cofinanziamento	7
A8		Qualità dei beni immobili Criteri motivazionali: - funzionalità ed adeguatezza. - rispetto e valorizzazione del principio di micro-accoglienza diffusa	15 punti:
	A8.1	Descrizione tecnica degli immobili proposti, mediante allegazione: - della scheda descrittiva delle unità immobiliari (ubicazione, consistenza, posti disponibili, stato manutentivo ecc., e comunque ogni informazione rilevanti ai fini della valutazione della qualità dei beni immobili) con relativa planimetria; - dei documenti relativi al titolo di disponibilità degli alloggi destinati all'accoglienza dei beneficiari durante il triennio (contratti di locazione in essere, preliminari di locazione, anche condizionati all'affidamento, contratti di comodato ecc.). - almeno 5 fotografie per ogni unità immobiliare (esterno, camera, servizio igienico, cucina ed eventuale sala comune).	15

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del servizio offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato, da coordinarsi anche alla luce dei singoli criteri motivazionali suindicati). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione.

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Non valutabile	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente inadeguato rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,00 a 0,19
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,20 a 0,39
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,40 a 0,59
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto – complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire a progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell'implementazione delle progettualità	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto – in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell'implementazione delle progettualità	Da 0,90 a 1

La commissione valuterà trasversalmente la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alle specificità territoriali.

Si invitano infine i candidati a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. A mero titolo orientativo e non vincolante si rammenta che è previsto un numero di pagine non superiore a 30 (allegati

esclusi, formattazione e margini standard). S'invitano i candidati a non produrre allegati ultronei rispetto a quanto richiesto dall'avviso pubblico, ovvero superflui ai fini della valutazione, che in tali casi non saranno presi in considerazione dai commissari.

Al termine dell'attribuzione discrezionale dei coefficienti la Commissione incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi nei seguenti termini:

- a) alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo (media coefficienti) per il relativo sub-peso. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun sub-criterio che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5);
- b) alla stesura quindi dei punteggi definitivi, come risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli sub-criteri;
- c) alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano almeno raggiunto il limite tecnico (soglia di sbarramento) fissato nel **60% del punteggio complessivo**, ovvero che non abbiano raggiunto un punteggio pari almeno al **60% dei punti previsti per il criterio A8.1**;

Capo 8 – FASE ISTRUTTORIA

Art. 20. Disciplina generale delle sedute

Tutte le operazioni si svolgono in seduta riservata: l'assenza di un'offerta economica, e quindi del rischio di commistione tra proposta progettuale ed economica, al paio con la modalità di trasmissione telematica della candidatura, costituiscono condizioni idonee a garantire la trasparenza dell'iter di valutazione delle proposte.

Art. 21. Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario, a:

- aprire le manifestazioni di interesse ricevute pervenute esclusivamente via PEC ed a verificare la presenza, validità e completezza della documentazione richiesta dal presente avviso;
- rilevare eventuali mancanze o irregolarità dei documenti o di altri elementi che comportino l'esclusione di singoli concorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti di esclusione, fatte salve le possibilità di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi dei soggetti ammessi ed esclusi dalla successiva valutazione;
- trasmettere le soluzioni progettuali alla commissione di valutazione.

Art. 22. Analisi della proposta progettuale

In una o più sedute riservate la commissione di valutazione provvederà a:

- esaminare i contenuti delle proposte progettuali pervenute, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio procedimentale;
- attribuire i punteggi alle proposte di co-progettazione in base ai criteri specificati al precedente art. 19, e redigere la graduatoria di merito;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi ed i punteggi attribuiti ai soggetti ammessi e, in caso di offerte inadeguate, i nominativi dei soggetti esclusi.

22.1. La commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, e dovrà essere composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del progetto. Si applicano le cause di incompatibilità previste dall'art. 93, comma 5 del d.lgs. 36/2023.

La commissione potrà essere composta:

- da dipendenti dell'AC ovvero dei Comuni che la costituiscono, ovvero da società o aziende partecipate dall'AC;
- da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o società partecipate ed analoghe, con priorità a quelle che prestino il personale in forma gratuita, in ossequio al principio di economicità;
- da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del progetto;

Capo 9 – NOMINA DEGLI EA E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO

Art. 23. Nomina dell'Ente Attuatore (EA)

Sarà nominato EA l'ETS collocato al primo posto delle graduatorie di merito.

Art. 24. Fase di coprogettazione

A seguito della nomina dell'EA, si avvierà con l'EA medesimo una fase di co-progettazione destinata a definire nei dettagli le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento, nonché, le modalità di dettaglio per la rendicontazione delle attività.

Nel particolare la fase di coprogettazione:

- prende a riferimento la proposta progettuale dell'EA
- presuppone la sua discussione critica, e la definizione delle variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, in coerenza con i programmi dell'AC;
- presuppone la definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto in particolare della definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- presuppone l'analitica definizione del costo delle diverse prestazioni e dell'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie. In questa fase si potrà infatti dare luogo ad una rimodulazione dei budget previsti, sempre entro l'importo complessivo del contributo;
- presuppone l'analitica definizione dei ruoli delle parti, dei criteri specifici per il monitoraggio e le rendicontazioni, delle condizioni convenzionali specifiche.

L'EA sarà convocato al tavolo di co-progettazione mezzo PEC, con comunicazione da effettuarsi almeno 2 giorni liberi prima della data prevista.

Detti tavoli saranno oggetto di puntuale verbalizzazione.

L'output finale dei tavoli tecnici dovrà consistere:

- nel progetto esecutivo, che cristallizzerà la conformazione progettuale e le specifiche attività previste, salvi possibili riorientamenti in itinere sulla base delle necessità rilevate;
- nel quadro economico definitivo,
- nello schema di convenzione definitivo (non modificabile *in pejus* per AC);

i quali saranno oggetto di formale approvazione da parte dell'AC a conclusione della fase in parola.

Art. 25. Fase della stipula e fase esecutiva

25.1. Stipula della convenzione

L'AC e l'EA selezionato, salva diversa determinazione della prima, procederanno alla stipula di apposita convenzione, riportante gli obblighi delle parti coinvolte nel progetto. Nella convenzione sarà definite le modalità di erogazione e di rendicontazione del budget assegnato, ed essa avrà, quali allegati integranti e sostanziali, il progetto esecutivo steso all'esito della co-progettazione, nonché il cronoprogramma ed il quadro economico definitivo. Resta inteso che in ogni caso il contributo assegnato dall'AC, entro il massimale indicato nel presente avviso, non potrà determinare un attivo, dovendosi sempre evidenziare, anche nelle rendicontazioni, l'entità della compartecipazione del partner individuato, di importo non inferiore rispetto agli eventuali impegni assunti in sede di proposta progettuale.

L'AC mantiene il ruolo di regia, e rimarrà soggetto attuatore capofila che avrà i formali rapporti con il competente Ministero, responsabile della gestione complessiva dell'intero progetto.

Fino al momento della sottoscrizione della convenzione l'AC si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti candidati. Il presente avviso pubblico non dà origine ad alcun accordo di tipo economico. Il trasferimento del fondo di competenza del partner selezionato per la co-progettazione, avverrà a seguito di sottoscrizione della convenzione, secondo le tranche e le tempistiche ivi definite.

Art. 26. Modalità di erogazione del contributo

L'accoglienza nella rete SAI è finanziata dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo e il progetto presentato sarà attivato solo in caso di effettivo finanziamento da parte del competente Ministero. Il tutto come meglio definito nell'allegato schema di convenzione.

Art. 27. Controllo sul possesso dei requisiti

AC si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli, anche a campione, rispetto alle autocertificazioni rese dagli ETS in sede procedimentale.

Art. 28. Ipotesi di revoca del contributo

Oltre a quanto previsto dall'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, si rinvia al capo VII delle linee guida di cui DM 18 novembre 2019 in relazione alle ipotesi di decadenza e revoca, parziale o integrale, del finanziamento, che si applicano in quanto compatibili anche nei rapporti tra AC ed EA.

Art. 29. Controversie

29.1. Procedure di ricorso in materia di scelta degli EA

Per ogni controversia circa il procedimento di scelta degli EA, si rinvia al del decreto legislativo n. 104 del 2010. L'autorità competente è il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sez. distaccata di Brescia.

29.2. Controversie in fase esecutiva

Tutte le controversie derivanti dalla convenzione, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente in ragione della sede legale dell'AC, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 30. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., l'AC (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione della convenzione.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'AC in sede giudiziaria;

inoltre, con riferimento agli EA, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'AC per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;

il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

Art. 31. Rinvio dinamico e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa primaria e secondaria che disciplina il SAI, al "Manuale operativo Sai" ed al "Manuale di rendicontazione" curati dal Servizio Centrale (disponibili sul sito web: <https://www.retesai.it/manuali>).

L'avviso pubblico è preordinato a conoscere gli ETS interessati a co-progettare l'intervento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva stipula di una convenzione, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'AC che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente avviso, anche alla luce dell'effettivo finanziamento ministeriale.

Art. 32. Formulari

- I. Fac simile candidatura

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Armando Sciatti